



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO

· DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA

Corso di orientamento “Costituzione e Diritto”
Lezione del 5 aprile 2024

La responsabilità penale nella Costituzione

Prof. Filippo Bottalico, Ph.D.

filippo.bottalico@uniba.it

Cosa facciamo qui?

- ▶ Perché studiare legge?
- ▶ Perché legge si studia nel Dipartimento di “Giurisprudenza”?
- ▶ Perché si ottiene una laurea in “Giurisprudenza” o in “Scienze giuridiche”?
- ▶ Il diritto è una “scienza”?
- ▶ Qual è la “logica” del diritto? La logica aristotelica o quella hegeliana?



L'omicidio

- ▶ *Art. 575 c.p.: chiunque **cagiona** la morte di un **uomo** è punito con la reclusione non inferiore ad anni ventuno*



Punire

- ▶ Chi è il nostro “nemico”?
- ▶ *Chi lo decide?*
- ▶ Chi deve proteggerci? Quale rapporto tra monopolio statale dell’uso (legittimo) della forza e divieto “esercizio arbitrario delle proprie ragioni”?
- ▶ *Chi lo decide?*
- ▶ Quando dobbiamo punire il nostro “nemico”?
- ▶ *Chi lo decide?*
- ▶ Come dobbiamo punire il nostro “nemico”?
- ▶ *Chi lo decide?*



Punire

- ▶ Punire significa comprimere – sino a distruggere – beni altrui, fino ai più importanti (vita e libertà personale)
- ▶ La scelta di cosa punire non può che essere una scelta condivisa e consapevole: una scelta politica
- ▶ **Art. 25, co. 2 Cost: nessun può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso**



Punire

- ▶ Principio di stretta legalità: in ambito penale, non abbiamo padroni, nessuno più deciderà al nostro posto
- ▶ *“Le leggi sono le condizioni, colle quali uomini indipendenti ed isolati si unirono in società, stanchi di vivere in continuo stato di guerra e di godere di una libertà resa inutile dall’incertezza di conservarla. Essi ne sacrificarono una parte per goderne il restante con sicurezza e tranquillità” (Beccaria)*



Punire

- ▶ **Sovranità popolare**: principio di legalità è principio “politico” nel senso più puro del termine, esprime **al massimo grado** la conformazione democratica e liberale del nostro ordinamento (e di tutti gli ordinamenti con lo recepiscono)
- ▶ Principio legalità: massima **tutela del cittadino dagli abusi del potere esecutivo (Governo) e del potere giudiziario (Giudice) che sono democratici, ma non sono diretta e univoca espressione della volontà popolare**
- ▶ **Parlamento (cioè “politici”): massima espressione libertà**



Punire



Punire

- ▶ Principio legalità, in quanto principio costituzionale, **dialoga con intero sistema principi/valori**
- ▶ Principio legalità, quindi, tutela anche contro “abusi” dello stesso legislatore, che non può violare, ad esempio, principio di uguaglianza ex art. 3 Cost.
- ▶ Dialoga, soprattutto, con valori tutelati dalla Costituzione, ove si rinvengono i “limiti” della criminalizzazione ex art. 13 Cost.: **principio di offensività**
- ▶ *“Diritto penale è lama che, tutelando beni giuridici, taglia altri beni” (Fuerbach)*



Punire

- ▶ Principio di legalità deve rispettare anche altri principi strettamente penalistici: innanzitutto, principio di personalità della responsabilità penale
- ▶ **Art. 27, co. I Cost.: la responsabilità penale è personale**
- ▶ Cosa significa?
- ▶ Divieto responsabilità per *fatto altrui* (diversamente altri rami diritto, ad esempio diritto civile)
- ▶ **Necessità che responsabilità derivi dal rimprovero di colpevole violazione norma penale**



Punire

- ▶ **Principio di colpevolezza** si ricollega al principio di legalità: nessun può essere punito se non in forza di una legge che *sia entrata in vigore prima del fatto commesso*
- ▶ Necessità non solo della previsione della legge, ma soprattutto che il fatto illecito sia “*proprio*” del soggetto
- ▶ Colpevolezza è il collegamento soggettivo-psicologico dell'autore al fatto: come aspetto soggettivo (dolo/colpa), imputabilità (capacità intendere di volere), ma soprattutto **RIMPROVERABILITA'**



Sorvegliare



Sorvegliare

- ▶ Come punire? Quali sono le sanzioni?
 - ▶ **Art. 27, co. 4 Cost: non è ammessa la pena di morte**
 - ▶ **Art. 27, co. 3 Cost.: le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità**
 - ▶ **DIVIETO ASSOLUTO PENE INCIDENTI SUL “CORPO” REO:** il colpevole non è più un “oggetto” di sanzione, ma – come *persona* – è un “soggetto” (o concezione produttiva post-feudale?)
-



Sorvegliare

- ▶ Pena “tradizionale”: carcere
- ▶ Problema sovraffollamento carcerario vs. ineffettività sanzione penale
- ▶ Il sistema è *giusto*?
- ▶ Perché desideriamo il *penale*?



Rieducare (?)

- ▶ **Art. 27, co. 3 Cost.:** le pene devono *tendere alla rieducazione condannato*
- ▶ Legislazione premiale – riferimento alla colpevolezza: se il soggetto si “riappropria” valori violati, la sanzione ha prodotti i suoi effetti
- ▶ Funzione “retributiva” vs. funzione preventiva (speciale e generale)
- ▶ **Lo accettiamo?**
- ▶ *Chi lotta con i mostri deve guardarsi di non diventare, così facendo, un mostro. E se tu scruterai a lungo in un abisso, anche l'abisso scruterà dentro di te” (Nietzsche)*

